



IL RETTORE

VISTA la legge 09/05/1989, n. 168;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;

VISTI il D.lgs 30/06/2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679 *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*;

VISTO l'art. 18, comma 5, lett. f) e comma 6 della legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Rettorale n. 703 del 13/03/2023 con il quale è stato emanato il *Regolamento per il conferimento di Borse di Ricerca*;

VISTA la nota prot. 55310 dell'08/11/2023 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica chiede l'attivazione di una borsa post-laurea, della durata di sei mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica inerente al Progetto: *“Trattamenti avanzati di ossidazione chimica per la rimozione di inquinanti emergenti in acque contaminate”* (CUP: E85F21004560007), finanziato con fondi dipartimentali - Responsabile Scientifico Prof. Renato BACIOCCHI;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi a copertura;

DECRETA

Articolo 1

Indizione della selezione pubblica

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa post-laurea, della durata di sei mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica inerente al Progetto: *“Trattamenti avanzati di ossidazione chimica per la rimozione di inquinanti emergenti in acque contaminate”* (CUP: E85F21004560007).
2. La selezione è intesa ad accertare l'idoneità delle/dei candidate/i alle specifiche competenze oggetto del programma di ricerca della borsa.

Articolo 2

Oggetto e sede dell'attività della borsa di ricerca

1. L'attività di ricerca oggetto della borsa consisterà nel testare diversi trattamenti di ossidazione chimica avanzati applicati per la rimozione di contaminanti emergenti riscontrati nelle acque reflue e nel mettere a punto le relative metodiche analitiche.
2. L'attività di ricerca si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica.
3. Responsabile scientifico è il Prof. Renato BACIOCCHI, con il compito, in qualità di Tutor, di coordinare e valutare lo svolgimento dell'attività oggetto della borsa, attestandone il regolare inizio e prosecuzione.

Articolo 3

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammesse/i alla selezione di cui al precedente art. 1 le/i candidate/i di qualsiasi nazionalità in possesso dei seguenti requisiti:



a) laurea magistrale in Ingegneria chimica (Classe LM-22) conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 (art. 3, comma 1, lettera b), ovvero laurea specialistica in Ingegneria chimica (Classe 27/S) conseguita ai sensi del D.M. 03/11/1999 n. 509 (art. 3, comma 1, lettera b), ovvero diploma di laurea in Ingegneria chimica conseguito con il vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03/11/1999 n. 509), ovvero altro titolo equipollente conseguito all'estero;

b) curriculum scientifico e professionale idoneo e funzionale allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa.

La valutazione del curriculum per l'ammissione alla selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui al seguente art. 7.

2. Ai fini della presente selezione, è ritenuto titolo preferenziale il Dottorato di ricerca in materie affini ai settori scientifici di interesse del programma oggetto della borsa.
3. È richiesta, altresì, una buona conoscenza dei processi di ossidazione chimica avanzata e delle metodiche analitiche di cromatografia liquida, nonché della lingua inglese.
4. I titoli di studio e gli ulteriori requisiti previsti dal presente Bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
5. L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente in materia, viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione della/del candidata/o alla selezione, dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 7, che, nel caso della laurea, dovrà valutarne l'equivalenza alla laurea alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

Domanda di ammissione - Termini e modalità

1. Per partecipare alla selezione di cui al precedente art. 1, le/i candidate/i redigono la domanda secondo lo schema accluso al presente decreto (Allegato A), pubblicato unitamente al Bando sul sito dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'indirizzo: [borse di ricerca](#).
2. A pena di esclusione, le/i candidate/i sono tenute/i a presentare la **domanda**, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", **debitamente firmata e corredata degli allegati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del seguente comma 10**, entro il **termine perentorio di 20 (venti) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando sul sito di Ateneo**.

Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli inoltrati successivamente alla predetta data di scadenza.

3. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati, in **formato PDF, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo: protocollo@pec.torvergata.it, riportando nell'oggetto: **"PEC - Domanda di partecipazione selezione pubblica per n. ____ borse di ricerca - Dipartimento ____ - Responsabile Scientifico: ____ - Bando Decreto Rettorale n. ____ del ____ - Direzione II - Divisione 1 - Ripartizione 1"**.

La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005.

4. Esclusivamente in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di attivazione di un'utenza PEC o di invio della candidatura tramite PEC, di cui la/il candidata/o deve obbligatoriamente dare preventiva comunicazione all'Amministrazione universitaria all'indirizzo di posta elettronica: Borse_di_Ricerca@amm.uniroma2.it, **la presentazione della domanda e dei relativi allegati può essere effettuata tramite spedizione per raccomandata a/r**.



Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Via Cracovia, 50 - 00133 Roma, devono essere riportati, in stampatello, nome e cognome della/del candidata/o e la dicitura: **"Domanda di partecipazione selezione pubblica per n. ____ borse ricerca, Dipartimento ____, Responsabile scientifico ____, Bando Decreto Rettorale n. ____ del ____ - Direzione II - Divisione 1 - Ripartizione 1"**.

Saranno ritenute tempestive le domande che, presentate all'Ufficio postale accettante nel termine perentorio di cui al precedente comma 2, comprovato dal timbro postale, perverranno all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" entro e non oltre i sette giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

5. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande e i titoli pervenuti secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
6. L'Amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni dalla stessa inviate, ove tale dispersione sia da imputarsi a inesatta indicazione dei recapiti nella domanda di partecipazione, mancata o non tempestiva comunicazione dell'avvenuta variazione dei recapiti inizialmente indicati nella domanda di partecipazione, né assume alcuna responsabilità per eventuali ulteriori disguidi non imputabili alla Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Nella domanda le/i candidate/i devono dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:
 - a) il cognome e il nome (*le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile*);
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) la cittadinanza posseduta;
 - d) il possesso dei titoli di studio previsti all'art. 3 del presente Bando;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici (*le/i cittadine/i straniere/i devono dichiarare il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza*);
 - f) di non aver riportato condanne penali, di non essere destinataria/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposta/o a procedimenti penali e di non incorrere in alcuna delle incompatibilità previste dal seguente art. 13 del presente Bando.
8. Nella domanda devono essere inoltre indicati la residenza e/o il domicilio, l'indirizzo PEC (*ove la/il candidata/o ne sia in possesso*) ed email eletti ai fini della presente procedura selettiva, nonché un recapito telefonico.

Ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica: Borse_di_Ricerca@amm.uniroma2.it.
9. Le/i candidate/i riconosciute/i diversamente abili ai sensi della legge 05/02/1992 n. 104, nella domanda di partecipazione alla selezione, devono fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio ai sensi della legge suddetta.
10. Le/i candidate/i sono tenuti ad allegare alla domanda:
 - a) **curriculum vitae**, redatto in lingua italiana e, se richiesto, anche in lingua inglese, datato, sottoscritto con firma autografa in calce, siglato in ogni pagina e reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.;
 - b) **titoli** ritenuti utili ai fini della presente selezione;



- c) **elenco dei titoli** ritenuti utili ai fini della presente selezione, datato e sottoscritto con firma autografa in calce;
 - d) **elenco delle pubblicazioni** prodotte ai fini della presente selezione, datato e sottoscritto con firma autografa in calce;
 - e) **copia del documento di identità**;
 - f) **copia del codice fiscale**;
 - g) **certificazione medica** (*solo nel caso di candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 05/02/1992 n. 104*).
- 11. Le/i candidate/i italiane/i e dell'Unione Europea possono dichiarare la conformità all'originale dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni prodotti in copia avvalendosi delle modalità previste dagli articoli 19, 19-bis, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss. mm. ii. (cfr. Allegati B e C al presente Bando).
 - 12. Ai sensi della normativa vigente, la Pubblica Amministrazione non può accettare certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana. In tali casi, saranno accettate solo le autocertificazioni ai sensi dei citati articoli del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
 - 13. Alle/ai cittadine/i non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss. mm. ii.
 - 14. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., l'Amministrazione universitaria provvede ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la/il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Articolo 5

Rinuncia alla selezione

- 1. Le/i candidate/i che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intendano rinunciare a partecipare alla presente selezione, sono tenuti a inviare la dichiarazione di rinuncia, in formato PDF, corredata dalla fotocopia del documento di identità, a mezzo posta elettronica all'indirizzo: Borse di Ricerca@amm.uniroma2.it entro e non oltre il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda stessa di cui all'art. 4, comma 2 del presente Bando.
- 2. Tale rinuncia è irrevocabile.

Articolo 6

Esclusione dalla selezione

- 1. Le/i candidate/i sono ammesse/i alla selezione con riserva.
- 2. L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina delle/dei vincitrici/vincitori, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti dichiarati. L'esclusione è disposta con provvedimento dirigenziale motivato, notificato alla/al candidata/o esclusa/o.

Articolo 7

Commissione giudicatrice

- 1. La Commissione giudicatrice è composta dal Responsabile scientifico di cui al precedente art. 2, comma 3 e da altre/i due componenti designate/i dalla Struttura di ricerca proponente scelte/i tra professoressa/professori e ricercatrici/ricercatori del ruolo universitario afferenti al settore scientifico-disciplinare inerente il programma della borsa o a settori affini, e può avvalersi di esperti



di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo, anche in qualità di componenti effettivi, ove espressamente richiesto dall'Ente finanziatore del progetto.

2. La Commissione è nominata con decreto rettorale, reso pubblico sul sito dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" alla pagina: [borse di ricerca](#).
3. Dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto rettorale di nomina della Commissione decorre il termine di 7 giorni per l'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati alla selezione.
4. La Commissione designa tra i propri componenti un Presidente e un Segretario, svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
5. Gli atti della Commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione su ogni candidata/o.
6. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine ordinatorio di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data del proprio decreto di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei componenti della Commissione.
7. Per l'espletamento dei lavori, la Commissione può avvalersi di procedure telematiche in grado di garantire l'efficacia e la trasparenza del procedimento nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 8

Modalità di selezione e graduatoria

1. La selezione delle/dei candidate/i si svolge mediante valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentati e l'espletamento di un colloquio atto ad accertare le competenze scientifiche della/del candidata/o ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della borsa.
2. Nella prima riunione, la Commissione giudicatrice di cui al precedente art. 7 stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio che, ove necessario, potrà svolgersi anche in via telematica mediante l'utilizzo di strumenti informatici tali da consentire l'accertamento dell'identità personale della/del candidata/o.
3. Ai fini della valutazione comparativa, la Commissione dispone di 100 punti da attribuire a ogni candidata/o per la valutazione dei titoli e del colloquio.
4. Per i titoli e il curriculum vitae, in relazione all'attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto della borsa, la Commissione può attribuire a ogni candidata/o un punteggio massimo di 60 punti.
5. Per accedere al colloquio, le/i candidate/i devono ottenere un punteggio di almeno 40 punti nei titoli.
6. Per il colloquio la Commissione può attribuire a ogni candidata/o un punteggio massimo di 40 punti.
7. Per risultare idonee/i, le/i candidate/i devono ottenere un punteggio di almeno 20 punti nel colloquio.
8. La Commissione, valutati i titoli, convoca le/i candidate/i ammesse/i al colloquio. La comunicazione in ordine a data e luogo di svolgimento del colloquio deve essere portata a conoscenza delle/dei singole/i candidate/i almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, salvo rinuncia scritta da parte di tutte/i le/gli interessate/i al suddetto termine di preavviso.
9. Per sostenere il colloquio le/i candidate/i devono essere munite/i di un documento di identità in corso di validità.



10. Al termine dei propri lavori, la Commissione redige un apposito verbale finale contenente i criteri valutativi, i giudizi, i punteggi complessivi attribuiti a ogni candidata/o, formula la graduatoria di merito redatta secondo l'ordine decrescente dei punteggi assegnati e designa, nell'ordine di graduatoria, la/il vincitrice/vincitore della selezione.
11. In caso di parità di punteggio tra due o più candidate/i ha precedenza in graduatoria la/il candidata/o più giovane d'età.
12. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 9

Accertamento regolarità degli atti concorsuali

1. Previa verifica di conformità a quanto disposto dal *Regolamento per il conferimento di Borse di Ricerca* emanato con decreto rettorale n. 703 del 13/03/2023 in ordine agli esiti della procedura selettiva, i conseguenti atti, nonché la graduatoria di merito, sono approvati con disposizione dirigenziale e resi pubblici nell'apposita sezione del sito di Ateneo dedicata al Bando, fungendo, altresì, da comunicazione e notifica a tutte/i le/i candidati.

Articolo 10

Accettazione e conferimento della borsa di ricerca

1. A seguito della disposizione di approvazione degli atti concorsuali, i competenti Uffici amministrativi inviano alla/al vincitrice/vincitore della selezione, a mezzo mail o via PEC, la dichiarazione di accettazione della borsa di ricerca che la/il interessata/o deve sottoscrivere e restituire al mittente entro e non oltre 15 giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza dal beneficio.
2. Subordinatamente all'accettazione di cui al precedente comma, la borsa è conferita, secondo l'ordine della graduatoria, con disposizione dirigenziale resa pubblica nell'apposita sezione del sito di Ateneo dedicata al Bando, con valore di notifica alla/al candidata/o dichiarata/o vincitrice/vincitore.
3. Di norma la borsa decorre dalla data di presa del servizio della/del vincitrice/vincitore, ovvero dal 1° o dal 15° giorno del mese immediatamente successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento della stessa.
4. In caso di mancata accettazione nei termini prescritti, di grave ritardo nell'inizio dell'attività di ricerca, di rinuncia o di decadenza di una/un titolare del diritto alla borsa, la borsa viene revocata e successivamente assegnata alla/al candidata/o collocata/o nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.
5. Decadono altresì dal diritto alla borsa coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità di cui al seguente art. 13, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 11

Natura giuridica della borsa

1. La borsa di ricerca non configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato e, salvo che la legge non disponga diversamente, non dà luogo al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 12

Importo della borsa di ricerca

1. L'importo mensile della borsa di ricerca è pari a € 1.500,00 lordi percipienti.



2. Qualora la borsa venga conferita a dottorande/i vincitrici/vincitori di posto senza borsa, il relativo importo lordo annuale non dovrà essere superiore al lordo annuale percepito da dottorande/i vincitrici/vincitori di posto con borsa.
3. Sulla base della legislazione vigente, le borse di ricerca sono esenti da tassazione IRPEF e addizionali in capo al percettore (art. 4 legge 476/1984), nonché irrilevanti agli effetti IRAP in capo all'Ateneo (articolo 10-bis, comma 1, D.lgs. 446/1997 e ss.mm.ii.) e non soggette ad alcuna copertura previdenziale o assicurativa obbligatoria.
4. In caso di modifiche normative alla disciplina di cui al precedente comma, la borsa sarà soggetta al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente in materia al momento della liquidazione dell'importo.
5. La borsa viene corrisposta in rate mensili posticipate, salvo sospensione del pagamento per mancato svolgimento dell'attività programmata o di gravi inadempienze da parte della/del borsista, di cui deve dare tempestiva comunicazione ai competenti Uffici amministrativi il Responsabile Scientifico di cui al precedente art. 2, comma 3.
6. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore della/del titolare della borsa e per conto della/del medesima/o nell'ambito dell'espletamento della sua attività. L'importo dei relativi premi viene detratto all'atto dell'erogazione della prima rata della borsa.
7. Ai fini dell'erogazione dell'ultima mensilità, il Responsabile Scientifico è tenuto a inviare via PEC ai competenti Uffici amministrativi dell'Ateneo, previa approvazione anche del Direttore della Struttura, la relazione scientifica finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, che la/il borsista deve redigere ai sensi dell'art. 8, comma 10 del *Regolamento per il conferimento di Borse di Ricerca* emanato con decreto rettorale n. 703 del 13/03/2023.
8. Il Responsabile scientifico è altresì tenuto a comunicare ai suddetti Uffici l'inizio dell'attività di ricerca, possibili motivate interruzioni e/o sospensioni della borsa, nonché l'eventuale rinuncia da parte della /del borsista.

Articolo 13 **Incompatibilità**

1. La borsa di ricerca non è compatibile con:
 - a) la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - b) la titolarità di:
 - assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. 30/12/2010 n. 240 e ss.mm.ii.;
 - contratti di ricerca di cui all'articolo 14, comma 6 septies, del DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge n. 79/2022;
 - altre borse a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti;
 - rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che la/il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
 - incarichi occasionali di lavoro autonomo, anche parasubordinato, conferiti dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o da soggetti diversi, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.
2. Il Rettore, acquisito il parere favorevole del Responsabile Scientifico, può autorizzare la/il borsista allo svolgimento di incarichi occasionali di lavoro autonomo durante il periodo di fruizione della borsa a condizione che tali incarichi non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta dalla/dal borsista e non rechino pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

3. La/il borsista è tenuto a dichiarare tempestivamente ai competenti Uffici amministrativi, sotto la propria responsabilità, l'eventuale sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, nonché il venir meno dei requisiti soggettivi necessari per il godimento della borsa, pena la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dà atto di conoscere e applicare, nell'ambito della propria organizzazione, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.
2. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali forniti nell'istanza di partecipazione, eventualmente comunicati con documenti integrativi della suddetta istanza o altrimenti acquisiti dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale, richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, ecc.) è finalizzato all'espletamento della presente procedura selettiva e all'eventuale procedimento di assunzione in servizio, nonché alla gestione delle graduatorie di merito.
3. Il trattamento dei dati viene espletato da parte di personale autorizzato ed è effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
4. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del rappresentante legale il Rettore pro tempore, con sede in Roma (00133), Via Cracovia, 50 (PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it).
5. Il Titolare del trattamento, tramite i propri competenti Uffici amministrativi, si impegna a fornire all'interessato un'idonea informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali, come previsto dagli articoli 12 e seguenti del GDPR.

Articolo 15

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990 n. 241, Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è la sig.ra Andreina Sanfile - Direzione II - Divisione 1 dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Borse_di_Ricerca@amm.uniroma2.it).

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si rinvia al *Regolamento per il conferimento di Borse di Ricerca* emanato con decreto rettorale n. 703 del 13/03/2023 e alla normativa vigente in materia.
2. Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

IL RETTORE

(Prof. Nathan LEVIALDI GHIRON)